

## STATUTO



### Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Padova, un'associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile denominata "Pallacanestro Camin - Associazione Sportiva Dilettantistica".

### Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria, e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, promuovere l'informazione e lo sviluppo culturale della pallacanestro, costituire un punto di riferimento sportivo che consenta la socializzazione umana anche attraverso incontri e seminari, costituire ed organizzare gruppi di studio e di ricerca aperti anche agli operatori sportivi al fine di favorire la crescita sociale e culturale della pallacanestro e dello sport in genere, nonché porre in essere lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva della pallacanestro.
4. L'associazione, per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con gli scopi sociali dell'associazione.
5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.



5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione non è ammesso appello.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni sono titolari tra gli altri del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell'associazione.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art.6.
4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione Italiana Pallacanestro nonché delle Federazioni Enti ed organismi sportivi nazionali ed internazionali ai quali l'Associazione delibererà di aderire.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - dimissione volontaria;
  - mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
  - morosità protrattasi per 15 gg. dalla scadenza del versamento richiesto;
  - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 – Organi Sociali**

1. Gli organi sociali sono:
  - l'Assemblea generale dei soci
  - il Presidente
  - il Consiglio Direttivo

#### **Articolo 8 - Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solamente a soci.
3. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

#### **Articolo 10 - Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del

bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
3. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11:
  - l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 14);
  - l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
  - deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione;
  - deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del presente statuto.
5. L'assemblea è presieduta Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Tale verbale d'assemblea è conservato agli atti dell'associazione e copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e garantirne la massima diffusione.
6. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

#### Articolo 11 – Convocazione – Procedure Assemblari



1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa e contestuale comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, altrimezzi telematici, fax o telegramma almeno 8 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

#### **Articolo 12 - Validità assembleare - Procedure Assembleari**

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

#### **Articolo 13 - Modalità di votazione**

1. La modalità di votazione normalmente adottata è quella per alzata di mano, a meno che l'assemblea non deliberi in materia di persone o di elezioni alle cariche associative, nel qual caso verrà adottato il sistema della votazione a scrutinio segreto, o altro all'uopo indicato dall'assemblea medesima.
2. Nel caso in cui il sistema utilizzato sia quello a scrutinio segreto, il Presidente dell'assemblea nomina tra i soci presenti in qualità di scrutatori.

#### **Articolo 14 - Modifiche statuto**

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

## Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. Esso è composto da tre membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente (facoltativo), il Dirigente Responsabile ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dal Consiglio stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
4. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Dirigente Responsabile.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Dirigente Responsabile, e dal Segretario estensore ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti. Tale verbale è conservato agli atti dell'Associazione e deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
8. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione



*Handwritten signature: M. Fucelle*

Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

#### **Articolo 16 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 17 - Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

#### **Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche, ricreative e sociali;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, issandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;



- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'associazione ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell'assemblea;
- j) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'associazione;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni assembleari.

#### **Articolo 19 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario**

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

2. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria della associazione. La documentazione di supporto di tale documento, anche se priva di rilevanza fiscale, deve essere conservata nei termini di legge.


#### **Articolo 20 - Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione e deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Manare fuori*



### **Articolo 21 - Il Dirigente Responsabile**

1. Il Dirigente Responsabile sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 22 - Il Segretario**

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 23 - Anno sociale e esercizio finanziario.**


1. L'anno sportivo inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.
2. L'esercizio sociale economico-finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso. Il rendiconto verrà chiuso, quindi, il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 24 - Incompatibilità ed esclusioni**

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro ovvero ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l'Associazione delibererà di aderire.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  - a) coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
  - b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  - c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI, dalla Federazione Italiana Pallacanestro o da qualsiasi altra Federazione Sportiva.

### **Articolo 25 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione in conformità ai propri fini istituzionali nonché da ogni altro cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa



*Stare fuella*

### Articolo 26 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### Articolo 27 - Trasformazione

1. L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n. 50.

### Articolo 28 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Padova.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Padova.
5. L'arbitrato avrà sede in Padova, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

### Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea

generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### Articolo 30 – Norma finale

1. L'Associazione è regolata, oltre che dal presente Statuto, dallo Statuto e dalle norme e direttive del C.O.N.I. e dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro; quest'ultimi in particolare costituiscono espressamente parte integrante del presente Statuto.
2. Per tutto quanto non previsto dalla normativa sopra indicata, considerata nel suo complesso unitaria, si rinvia alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia di associazione.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Wilma ferette  
*[Handwritten signature]*

